

SENT. 197/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA — Presidente

Dott.ssa Ida CONTINO — Consigliere

Dott. Roberto RIZZI — Consigliere-relatore

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO — Consigliere

Dott. Cosmo SCIANCALEPORE — Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia di pensioni, iscritto al **n. 60121** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto n. 164/2021, depositata in data 5/7/2021

da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Celli – c.f. CLLPLA64A25H501Q – p.e.c. paolocelli@ordineavvocatiroma.org) presso lo studio del quale in Roma, via Luigi Rizzo, n. 72, è elettivamente domiciliato

contro:

INPS con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del

legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppina Giannico (pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (PEC: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), e Sergio Preden (PEC: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto.

VISTO l'atto di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 15 luglio 2025, svolta con l'assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore cons. Roberto Rizzi, l'Avv. Paolo Celli, in rappresentanza della parte appellante, e l'Avv. Sergio Preden, in rappresentanza dell'INPS.

FATTO

Con sentenza n. 164/2021, depositata in data 5/7/2021, la Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto respingeva il ricorso promosso da OMISSIS, ex Primo M.llo Lgt. dell'Esercito italiano, cessato dal servizio il 31/7/2019 con anzianità contributiva utile ai fini previdenziali superiori ad anni 20, di cui anni 15, mesi 10 e giorni 1 alla data del 31/12/1995 e, perciò, soggetto al sistema di calcolo della pensione c.d. misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della l. 335/1995.

Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della parte retributiva del trattamento pensionistico in godimento secondo il sistema di calcolo di cui all'art. 54 del d.P.R. 1092/1973,

avendo l'INPS, con il provvedimento di liquidazione del trattamento di pensione fatto applicazione del meno favorevole regime di cui all'art. 44 del medesimo testo legislativo.

Il primo giudice reputava:

- infondata la domanda principale, tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44% di cui all'art. 54 d.P.R. n. 1092/73, sulla base della considerazione che detta disposizione era applicabile solo nei confronti dei militari che, all'atto del congedo, avessero maturato una anzianità di servizio utile a pensione tra i 15 e i 20 anni, condizione non ricorrente nel caso dello OMISSIS;
- inammissibile la domanda, proposta in via subordinata, con le note depositate in corso di causa, di applicazione del coefficiente del 2,44% individuato dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n. 1/QM/2021, siccome violativa dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per l'assenza dell'indispensabile previa istanza amministrativa.

Avverso tale decisione il pensionato, con il patrocinio dell'Avv. Celli, interponeva appello notificandolo a mezzo del servizio postale in data 23-30 6/2022, avvalendosi dell'Unep, e procedeva, in data 11/7/2022 al deposito presso l'Ufficio del ruolo centrale giudizi di appello della Corte dei conti della "velina" di detto atto, unitamente alla copia della sentenza impugnata, alla procura ed alla nota di iscrizione a ruolo.

L'impugnazione era proposta lamentando: *«Error in iudicando: errata interpretazione del tenore letterale dell'art. 54 del tu 1092/1973 - Violazione di legge - Violazione della circolare n. 22 del 18.9.2009 dell'Inpdap»*.

A fondamento della doglianza richiamava la sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite, evidenziando che il principio nomofilattico in essa affermato era applicabile per la quota retributiva della pensione in favore anche dei militari che vantavano un'anzianità utile superiore a 20 anni.

Aggiungeva, inoltre, che la domanda di applicazione dell'aliquota del 2,44% non era qualificabile come domanda nuova, in quanto già ricompresa in quella più ampia formulata con l'atto introduttivo del giudizio.

Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con il riconoscimento della pretesa riliquidazione pensionistica, con condanna al pagamento degli arretrati maggiorati degli accessori di legge e delle spese del doppio grado di giudizio.

Con memoria depositata in data 18/6/2025, l'INPS evidenziava che *«il GUP ha negato il beneficio azionato sul presupposto che il ricorrente aveva spiegato domanda volta all'applicazione della quota fissa del 44%, invocando l'art. 54 del DPR n. 1092 del 1973, e non anche del coefficiente del 2,44%, come riconosciuto dalle SSRR n. 1 del 2021, ritenendo pertanto carente la necessaria domanda giudiziaria.*

Sul punto corre l'obbligo di rilevare come la giurisprudenza contabile si sia pronunciata in senso opposto, con la conseguenza che la difesa dell'Istituto si limita in questa Sede a rimettersi alle determinazioni di codesta Corte, chiedendo in caso di accoglimento dell'avverso gravame l'applicazione del coefficiente per ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del 2,44% annuo».

Con memoria depositata in data 7/7/2025, l'appellante insisteva per la riforma della sentenza gravata con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44%

per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31/12/1995.

Sempre in data 7/7/2025, l'appellante documentava il buon esito delle notifiche dell'atto di appello nonché delle notifiche del d.f.u.

All'udienza odierna, evidenziata da parte del giudice relatore la circostanza del tardivo deposito dell'atto di appello notificato, il difensore dell'appellante, Avv. Celli ed il difensore dell'INPS, Avv. Preden, ribadivano le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti; in ordine alla questione pregiudiziale, l'Avv. Celli, nell'evidenziare che si era trattato di un disguido dovuto anche all'elevato numero di cause patrocinate, esprimeva l'avviso che la costituzione dell'INPS avesse sanato il vizio.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, d'ufficio, deve essere scrutinata la questione relativa all'ammissibilità dell'appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 180 c.g.c.

Tale approfondimento si impone in conseguenza della constatazione, a fronte di un precetto normativo (quello del citato art. 180) non cristallino, che l'appellante non ha solertemente provveduto a documentare l'avvenuta notifica dell'atto di impugnazione, procedendo a tanto solo circa due anni dopo, in prossimità della celebrazione dell'udienza di trattazione.

Infatti, in sede di iscrizione a ruolo della causa d'appello (11/7/2022), si è limitato a depositare, per quanto qui di rilievo, solo una copia dell'impugnazione, sprovvista di qualunque riscontro dello stato della procedura di notificazione.

Invero, l'architettura della proposizione dell'appello nel giudizio che si celebra innanzi alla Corte dei conti è caratterizzata dalla previsione di

incombenti procedurali, gravanti sul proponente il gravame, tesi a consolidare il contraddittorio, una volta operata la notifica dell'atto di appello. Tuttavia, la cadenza temporale con la quale gli adempimenti di deposito devono essere curati è diversamente modulata a seconda che attenga all'impugnazione o alla prova dell'avvenuta notifica della stessa.

A tale riguardo, l'art. 180 c.g.c. prevede che *«1. L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.*

2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante.

3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile».

In, particolare, un'interpretazione che rifugge sterili formalismi non essenziali alla preservazione dell'effettività del contraddittorio e, in definitiva, improntata alla reale valorizzazione delle esigenze del giusto processo anche per come delineate a livello sovrannazionale, induce a ritenere che l'appellante si debba attivare anzitutto a notificare nei termini perentori previsti dall'art.178 c.g.c. l'atto e poi entro un ulteriore termine perentorio previsto dall'art.180 c.g.c. (*«entro trenta giorni dall'ultima notificazione»*) a provvedere al deposito nella segreteria del giudice adito dell'impugnazione mentre non altrettanta solerzia sia, invece, imposta per il deposito della prova

dell'eseguita notifica.

Infatti, come questa Sezione ha avuto modo recentemente di affermare in relazione ad una vicenda sovrapponibile a quella per cui v'è causa (sent. n.186/2025), il deposito della documentazione attestante la previa notifica del gravame assume una valenza strumentale, in quanto appare propedeutico alla verifica dell'ammissibilità dell'appello e può essere assolto successivamente.

1.1 Avuto riguardo al canone della sinteticità, che il codice della giustizia contabile ha elevato a principio generale, destinato a connotare ogni prodotto («gli atti») degli attori del processo (art. 5 c.g.c.) e, in particolare, a permeare il contenuto della sentenza (art. 39 c.g.c. e 17 delle norme di attuazione del medesimo testo legislativo), per la decisione di tale profilo della controversia può farsi rinvio al condiviso percorso argomentativo contenuto nell'indicata decisione.

«2. L'art. 178 c.g.c. prevede che

1. "Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni (...)

2.I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione-della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile (...)

3.(...)

4.Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, l'appello e la revocazione per i

motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza".

Sono, quindi, fissati rispettivamente il termine breve (decorrente dalla notificazione della sentenza), e quello lungo (decorrente dalla relativa pubblicazione), entrambi a pena di decadenza.

Una seconda fase di tale iter procedurale è, tuttavia, disciplinata dal menzionato art. 180 c.g.c. che aggiunge:

1. "L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante. 3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile".

L'attuale formulazione della norma scaturisce da plurimi interventi legislativi. In origine la disposizione contenuta nel primo comma prevedeva che "1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo l'atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni". Successivamente, l'art. 82 del d.lgs. n. 114/2019 ne ha sostituito la prima parte con la locuzione "nei giudizi d'appello, l'atto", e la

Relazione illustrativa ha precisato che tale modifica si è resa necessaria per risolvere un contrasto fra la disciplina generale dell'articolo 180, comma 1, del codice, che, per i giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo, prevedeva che il deposito dell'atto di impugnazione dovesse avvenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, e la disciplina specifica sia dell'opposizione di terzo, di cui all'articolo 201, comma 3, sia della revocazione, di cui all'articolo 203, commi 2 e 3, incentrata su una diversa articolazione procedimentale, in quanto l'atto deve essere prima depositato e poi notificato alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. La soppressione, nel comma 1, di ogni riferimento all'opposizione di terzo e alla revocazione, avrebbe permesso quindi di sanare il contrasto, lasciando prevalere per queste impugnazioni la regola della lex specialis. Contestualmente si è proceduto a modificare l'art. 196 c.g.c., il cui testo è attualmente "1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio", in quanto l'art. 85 del d.lgs. n. 114/2019 ha proceduto a sopprimere l'inciso "benché si sia anteriormente costituito", riferito all'appellante. Anche in questo caso la Relazione illustrativa ha chiarito che "l'appellante, con il deposito dell'atto di appello, è già necessariamente costituito in giudizio".

Il comma 1 dell'art. 180 c.g.c. è stato poi parzialmente modificato dall'art. 6, c. 3, lett. b), del D.L. n. 44/2021, conv. in L. n. 76/2021, che ha sostituito le parole "Nei giudizi di appello l'atto" con le seguenti "L'atto", lasciando con

ciò rivivere l'esigenza di un nuovo deposito dell'atto notificato anche nei giudizi di revocazione e opposizione di terzo.

2. Il legislatore contabile ha (...) strutturato il procedimento per la proposizione delle impugnazioni, disponendo un duplice adempimento: 1) la notificazione dell'atto impugnatorio, necessaria per instaurare il rapporto processuale con la controparte; 2) il deposito presso la Segreteria della Sezione, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'ultima notificazione, dell'atto di impugnazione, con una copia della sentenza e la prova delle eseguite notificazioni. Tali segmenti procedimentali si rendono necessari a prescindere dalla precipua modalità di introduzione del giudizio che rimane diversa a seconda che si tratti di appello (il cui atto introduttivo è soggetto alla preventiva notifica alla controparte, seguita poi dal deposito dell'atto notificato) o di revocazione/opposizione di terzo (il cui atto introduttivo deve essere preventivamente depositato, e poi successivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza).

Con particolare riferimento all'atto d'appello, il primo adempimento è funzionale alla regolare instaurazione del contraddittorio processuale anche in fase di impugnazione, mentre il secondo è volto a radicare il giudizio dinanzi al giudice competente per l'impugnazione. E, dunque, mentre la notifica dell'atto è condizione di ammissibilità dell'impugnazione, la costituzione in giudizio mediante il deposito dell'impugnazione rappresenta, tradizionalmente, una condizione di procedibilità del giudizio. E, tuttavia, la nuova formulazione dell'art. 196 non annette la sanzione dell'improcedibilità alla mancata costituzione dell'appellante in appello, con l'effetto che l'intera disciplina deve ritenersi racchiusa nell'art. 180 cit.).

3. Tale ultima disposizione si scinde, tuttavia, in due tronconi: da un lato è previsto il deposito dell'atto notificato che deve avvenire, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dall'ultima notificazione (comma 1), unitamente alla sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni; dall'altro, la facoltà per l'appellante di depositare l'atto d'appello per il quale il procedimento notificatorio è stato soltanto avviato ("sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante"), con il deposito successivo della documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento della notifica anche per il destinatario. Soltanto la mancanza di tale prova determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Il complesso delle disposizioni recepisce, in parte, gli stratificati orientamenti giurisprudenziali maturati nel diverso contesto del processo civile, in relazione alla necessità di coordinare l'art. 348 c.p.c. - che, diversamente dall'art. 196 c.g.c., sancisce l'improcedibilità dell'appello anche in caso di mancata costituzione dell'appellante (oltre alla mancata comparizione) – con l'art. 165 c.p.c. che, in relazione all'atto di citazione di primo grado, prevede a carico dell'attore l'obbligo di depositare l'atto notificato nel termine di dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, "iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione".

4. Sul tema devono essere ampiamente condivisi gli approdi ermeneutici dei giudici di legittimità in sede nomofilattica (Cass. civ., Sez. Unite, 5 agosto 2016, n. 16598):

a) con riguardo al deposito dell'originale della citazione l'art. 165 c.p.c., intende riferirsi all'atto che l'appellante ha consegnato all'ufficiale

giudiziario per la notificazione, sul quale costui ha scritto, ai sensi dell'art. 148 c.p.c., la relazione di notificazione e che gli ha restituito. L'originale della citazione può essere sia un originale nel quale da questa relazione il procedimento notificatorio risulti perfezionato anche nei confronti del destinatario (ad esempio, nei casi di cui all'art. 139 c.p.c., commi 1 e 2, e nel caso dell'art. 4 della l. n. 53 del 1994), sia un originale nel quale questo perfezionamento non risulti, occorrendo all'uopo fare riferimento ad altri atti (come nel caso di cui all'art. 140 c.p.c., o nel caso di notificazione a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 5, commi 2 e 3, o ancora ai sensi della L. n. 53 del 1994, artt. 2 e 3). In questi casi, la ragione della costituzione del notificante con il deposito dell'originale, prima che abbia certezza del se e quando la notificazione della citazione di appello si è perfezionata, è motivata dalla circostanza che il notificante potrebbe avere notizia del momento in cui la notifica si è perfezionata, quando ormai la costituzione (comprensiva del deposito della documentazione di tale perfezionamento) potrebbe ormai risultare tardiva: infatti, il riferimento per il decorso del termine per la costituzione dalla notificazione al convenuto opera dal perfezionamento di essa nei suoi riguardi (in termini, Cass. n. 1662 del 2016);

b) l'art. 348 c.p.c., comma 1, quando commina l'improcedibilità dell'appello "se l'appellante non si costituisce nei termini", dev'essere inteso nel senso che tale sanzione riguarda la mancata costituzione nei termini indicati dall'art. 165 c.p.c., oppure una costituzione avvenuta al di là di essi e non invece una costituzione avvenuta

nell'osservanza di tali termini, ma senza il rispetto delle forme con cui doveva avvenire ai sensi dello stesso art. 165. Ne deriva che la costituzione dell'appellante nel termine senza il deposito dell'originale della citazione e con una c.d. velina (copia conforme dell'originale), non determina di per sé l'improcedibilità dell'appello;

c) *in caso di scissione degli effetti della notificazione tra il notificante e il notificato, il deposito di quanto necessiti per dimostrare l'avvenuta notifica potrà avvenire successivamente e comunque all'udienza ai sensi dell'art. 350 c.p.c., e non è certamente attività diretta a regolarizzare la costituzione, ma ad evidenziare l'attivazione del contradditorio sull'appello, che dipende dal perfezionamento della notificazione nei riguardi del destinatario. Il mancato deposito anche in tale udienza potrà giustificare - sempre che l'appellato non si sia costituito ed abbia dunque reso irrilevante la prova della conoscenza della citazione - l'ordine di rinnovo della notificazione della citazione di appello al convenuto (a meno che l'appellante non chieda un eventuale rinvio per la produzione sulla base di giustificate ragioni) ai sensi dell'art. 350 c.p.c., comma 2.*

d) *L'atto depositato potrebbe essere rappresentato: 1) da una copia dell'originale recante la relata di notificazione completa riguardo al perfezionamento nei confronti del destinatario; 2) da una copia recante la relata dell'attività di notificazione dell'ufficiale giudiziario (o dell'avvocato notificante) ma non anche la documentazione del perfezionamento nei confronti del destinatario; 3) da una copia non recante la relata di notificazione. In tale ultima ipotesi (ribadito che*

ogni nullità formale ricollegata alla costituzione senza originale potrà anche qui essere superata dall'appellante con la produzione dell'originale), il comportamento dell'appellato che, costituendosi, non contesti la conformità della copia all'originale notificatogli ha efficacia sanante della irregolarità della costituzione sotto il profilo della conformità dell'atto a quello che gli è stato notificato, anche ai fini di individuare se l'esercizio dell' impugnazione con l'appello è stato tempestivo e, quindi, dell'ammissibilità dell'appello, qualora all'atto della costituzione del convenuto risulti non ancora decorso il termine lungo e non consti che fosse decorso quello breve, oppure se l'appellato produce la copia notificatagli dell'appello. Se l'appellato non produce la copia della citazione a lui notificata, risulta impossibile per il giudice, che deve procedere d'ufficio al relativo controllo, accertare se la costituzione dell'appellante è avvenuta tempestivamente. In questo caso l'inosservanza della forma della costituzione rappresentata dal deposito dell'originale non è sanata dal comportamento di costituzione dell'appellato.

e) *di recente la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. VI, 15 novembre 2022, n. 33601, e poi anche Cass. civ., Sez. III, 12 marzo 2024, n. 6583) ha avuto modo di affermare che "In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l' improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso*

dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito".

6. Le direttrici esegetiche sopra delineate sono utili a dipanare le problematiche che insorgono al cospetto dell'art. 180 c.g.c. e per risolvere le aporie alle quali, alla stregua di un'interpretazione letterale e asistematica, conduce la lettura del testo normativo.

6.1. In primo luogo, dal combinato disposto degli artt. 190-191 c.g.c. l'appello (sia nei giudizi di responsabilità sia in quelli pensionistici) si propone con atto di citazione nelle forme e nei termini previsti per il giudizio (di responsabilità) di primo grado. E, tuttavia, in deroga a quanto previsto per il primo grado, soltanto l'atto d'appello (a differenza del ricorso per revocazione od opposizione di terzo) deve essere, in virtù degli artt. 178-180 c.g.c., previamente "notificato" (a pena di decadenza nel termine breve decorrente dalla notifica della sentenza, o lungo dal mero deposito della stessa) e, successivamente "depositato" nel termine di trenta giorni dalla notifica. A ben vedere, dunque, anche nei processi contabili, rimangono ben distinte le attività che investono il rapporto tra le parti e sono connesse alla tutela del diritto di difesa (il cui esercizio deve essere garantito in ogni fase e stato del processo), da quelle che riguardano invece il rapporto tra le parti e il giudice e che non possono prescindere dalla costituzione in giudizio di chi promuove l'azione (e l'impugnazione, come nel caso di specie). Per l'appello,

l'instaurazione del previo contraddittorio deve avvenire nei termini stabiliti dall'art. 178 c.g.c. mentre l'onere di depositare l'atto deve effettuarsi entro il termine indicato dall'art. 180 c.g.c.(trenta giorni dalla notificazione perfezionata solo per il notificante e/o anche per il notificato), Entrambi i termini sono previsti a pena di decadenza e, dunque, devono considerarsi perentori rispetto sia al mancato o intempestivo deposito sia alla mancata o intempestiva notifica, discendendo in ogni caso dalla violazione di esso, l'inammissibilità (e non l'improcedibilità come nel processo civile) dell'appello.

6.2. In secondo luogo, per effetto del principio di scissione degli effetti tra notificante e notificato (sancito da Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477, ed esteso da Corte cost., 2 aprile 2004, n. 107), anche nei giudizi contabili è possibile che l'atto d'appello sia depositato entro trenta giorni che decorrono o dalla data di notifica già perfezionata anche nei confronti del notificato (ex art. 180, comma 1, c.g.c.) ovvero dalla data di spedizione del medesimo atto (ex art. 180, comma 2, c.g.c.), sicché non è impedito (anzi è espressamente consentito) all'appellante di costituirsi validamente in giudizio depositando la sola "velina" ossia la copia conforme dell'atto con o senza l'attestazione dell'avvenuta spedizione (a mezzo UNEP o a mezzo p.e.c.). L'art. 180, comma 2, rinvia, infatti, alla facoltà di avvalersi di tale opzione proprio al fine di evitare di incorrere in una decadenza incolpevole, ed onera l'appellante al deposito sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si è perfezionata per il notificante, senza null'altro specificare.

6.3. In terzo e ultimo luogo, il deposito della documentazione attestante l'avvenuta notifica può accompagnare il deposito dell'atto d'appello già

notificato, oppure può avvenire successivamente, qualora la notifica dell'atto d'appello sia avvenuta sulla base della mera "velina" (copia conforme priva della relata di notifica), ma in entrambi i casi anche per i giudizi contabili (come già per il processo civile), si deve ritenere che:

- *nell'art. 180, comma 1, la locuzione "a pena di decadenza" è stata inserita immediatamente dopo il riferimento testuale al deposito nella segreteria del giudice adito dell'atto notificato (della quale costituisce evidente sanzione) ma prima (quindi scollegata da essa sul piano logico-giuridico), dell'indicazione relativa all'onere di deposito della relativa documentazione: qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la decadenza anche il mancato deposito della documentazione avrebbe formulato diversamente la disposizione, magari posponendo alla fine della proposizione la locuzione sopra indicata;*
- *nell'art. 180, comma 3, il deposito della documentazione attestante l'avvenuta previa notifica, è del tutto priva di un qualsivoglia riferimento al termine di trenta giorni, sicché diversamente opinando si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra la situazione disciplinata dal primo comma e quella disciplinata nel terzo comma, soprattutto alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e sopra riportati;*
- *ai sensi dell'art. 180, comma 3, ul.p. soltanto la "mancata" e non la "tardiva" prova delle avvenute notificazioni determina l'inammissibilità del gravame.*

In sostanza, da una lettura sistematica dei commi in esame può trarsi la

conclusione che il deposito della documentazione attestante la previa notifica del gravame assume una valenza strumentale, in quanto appare propedeutico alla verifica sia della tempestività del deposito dell'atto sia del "previo contraddittorio".

7. Sul presupposto che la documentazione attestante l'avvenuta notifica sia finalizzata allo scrutinio di ammissibilità dell'appello, il relativo onere ben può essere assolto successivamente, ossia in un momento temporale che va dal deposito dell'atto fino all'udienza, attenendo – per dirla con la giurisprudenza di legittimità – alle "modalità" non essenziali attraverso cui si estrinseca la costituzione in giudizio sottoposta al controllo del giudice dell'impugnazione soltanto all'udienza di discussione.

Come sopra già precisato, per i giudizi d'appello in materia pensionistica, quale è quello oggetto del presente gravame, si applicano "i Capi I e II della Parte VI " (art.170, comma 3 c.g.c.) e quindi, per la trattazione e decisione, anche l'art.197 c.g.c. a tenore del quale si osservano "le norme di cui al Titolo III della Parte II in quanto applicabili": in forza di tale duplice rinvio, al giudice compete la verifica d'ufficio all'udienza di discussione della "regolarità del contraddittorio, anche ai sensi dell'articolo 29, dell'articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell'articolo 93" , ai sensi dell'art. 91 c.g.c. Ed è rispetto a tale momento che deve essere verificata la tempestività del deposito della documentazione, anche di quella attestante la corretta instaurazione del giudizio sia rispetto alla controparte sia rispetto all'ufficio investito dell'impugnazione. In questo solco, appare chiaro che mentre nel processo civile la giurisprudenza di legittimità, per i giudizi di appello, ha ritenuto possibile il deposito della detta documentazione all'udienza di comparizione,

ex art. 183 c.p.c., nei processi contabili pensionistici (non diversamente da quelli di responsabilità) l'udienza è già di discussione, con la conseguenza che il thema decidendum e probandum deve essere già perfettamente definito e il giudice deve essere già posto nella condizione di poter espletare le verifiche preliminari di cui all'art. 197 cit. Ne consegue che il termine ultimo per il deposito della documentazione, anche di quella connessa alle condizioni di ammissibilità dell'appello, non può che identificarsi in quello stabilito dall'art. 191 c.g.c. (alla cui stregua "Salvo che l'istanza di fissazione dell'udienza non sia già formulata nell'atto di impugnazione, il presidente della sezione, su richiesta della parte più diligente, fissa con proprio decreto il giorno dell'udienza e i termini entro cui provvedere alla notificazione del decreto e al deposito di documenti e memorie difensive"), tenendo conto che tale previsione normativa consente di estendere a entrambe le parti del giudizio di impugnazione quanto stabilito dall'art. 88 c.g.c. per il giudizio di primo grado ("Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito dell'atto di citazione, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di memorie e documenti, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 90" e che , per il caso di appello, l'art. 190, comma 3, c.g.c. stabilisce che "L'atto di appello deve contenere l'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 181" .

8. Le conclusioni sopra esposte trovano conforto nella più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, 12 febbraio 2025, n. 3580, ma anche Cass. civ., Sez. Un. 27 aprile 2018, n. 10266) che, alla stregua di

principi già enucleati in precedenti arresti ha sottolineato l'esigenza di pervenire ad un'interpretazione delle regole processuali maggiormente improntata a salvaguardare il diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come obiettivo al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio "mezzo", il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione Europea, art. 6 CEDU) secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in base al quale il diritto di accesso ad un giudice, pur prestandosi a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, viene leso quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall'autorità giudiziaria competente (vedi, per tutte: Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia, e 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, nonché la recente Corte EDU, 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia)».

1.2 La ricostruzione, nei termini indicati, delle regole procedurali poste a presidio della fase di proposizione dell'impugnazione, porta ritenere che la modulazione temporale con la quale, in concreto, l'appellante ha curato gli adempimenti di deposito documentale pregiudichino l'esame nel merito della controversia.

Infatti, lo OMISSIS, avvalendosi dell'Unep, in data 23/6/2022, ha avviato la

procedura di notificazione alla controparte, poi ritualmente esitata in data 30/6/2022, a mezzo del servizio postale. In data 11/7/2022, ha, quindi, proceduto al deposito dell'atto di appello (unitamente alla copia della sentenza impugnata, alla procura ed alla nota di iscrizione a ruolo) sul sistema informatico "Giudico", mediante caricamento nell'apposita area ("DAeD").

Ottenuto il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, datato 26/11/2024, l'ha notificato a mezzo pec alla controparte in data 4/12/2024.

Sennonché, l'atto d'appello notificato, (come anche lo stesso atto corredato del d.f.u.), con le relate di notifica e prova dell'avvenuta consegna al destinatario, sono stati depositati il 7/7/2025, ben oltre la soglia del termine di 20 giorni antecedenti la data dell'udienza assegnato con il d.f.u.

In definitiva, nella la prova della intervenuta notifica dell'appello, indubbiamente sussumibile nella categoria dei "documenti", che l'appellante può produrre anche successivamente al deposito del gravame, nel caso in esame è stata intempestivamente fornita, precludendo al giudice investito della cognizione la tempestiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio processuale.

Ciò posto, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

Restano assorbite le ulteriori questioni.

La definizione del giudizio attraverso la decisione di una questione pregiudiziale giustifica, ai sensi dell'art. 31 c.g.c. la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Dott. Roberto Rizzi	**Dott.ssa Daniela Acanfora**
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 15 SETTEMBRE 2025

p. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

SENT. 197/2025

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 15 SETTEMBRE 2025

p. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 15 SETTEMBRE 2025

p. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco